REGOLAMENTO (CEE) N. 685/93 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 859/89 recante modalità di applicazione delle misure generali e delle misure speciali di intervento nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il settore delle carni bovine permane caratterizzato da un notevole squilibrio tra l'offerta e la domanda, che comporta conferimenti massicci all'intervento pubblico; che pertanto la limitazione progressiva degli acquisti, prevista dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, può essere conseguita mediante la procedura di gara soltanto applicando coefficienti di riduzione delle offerte sempre più elevati, oppure attraverso una riduzione progressiva dei prezzi di acquisto; che queste circostanze rischiano di provocare una spirale al ribasso dei prezzi di mercato, pregiudizievole per i produttori di carni bovine;

considerando che l'esperienza degli ultimi anni dimostra che la sovrapproduzione è imputabile in gran parte alla produzione di carcasse di bovini sempre più pesanti, grazie in particolare ai progressi in campo genetico; che, spesso, le carcasse più pesanti non sono richieste sul mercato e che, in ultima analisi, viene in questo modo incoraggiata una produzione destinata all'intervento; che è pertanto opportuno limitare il peso delle carcasse che possono essere acquistate all'intervento; che tuttavia, tale limitazione deve essere graduale per rispettare il legittimo affidamento dei produttori e permettere loro di adattare gradualmente la produzione; che occorre modificare quindi il regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione (3) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 343/93 (4);

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 859/89, è aggiunta la lettera seguente:

« g) provenienti da carcasse di peso non superiore a:

— 380 kg a decorrere dalla prima gara del mese di luglio 1993,

— 360 kg a decorrere dalla prima gara del mese di gennaio 1994,

— 340 kg a decorrere dalla prima gara del mese di luglio 1994. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.
(3) GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.
(4) GU n. L 40 del 17. 2. 1993, pag. 10.